

**Questioni pregiudiziali**

Se l'art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale»<sup>(1)</sup>) debba essere interpretato nel senso che, in caso di merce non comunitaria, che si trovava in regime di deposito doganale e che, al momento dell'appuramento, ha ricevuto una nuova destinazione doganale, la violazione dell'obbligo di iscrivere il prelevamento della merce dal deposito doganale nel programma informatico, all'uopo previsto, già al momento dell'appuramento — e non solo molto più tardi — faccia sorgere un'obbligazione doganale per suddetta merce.

(<sup>1</sup>) GU L 302, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 28 gennaio 2011 — Amorim Energia, B.V./Ministério das Finanças e da Administração Pública**

(Causa C-38/11)

(2011/C 130/16)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti**

*Ricorrente:* Amorim Energia, B.V.

*Convenuto:* Ministério das Finanças e da Administração Pública

**Questione pregiudiziale**

Se gli artt. 63 e 65 TFUE (precedenti artt. 56 e 58 CE) ostino a una normativa di uno Stato membro, come quella delineata dagli artt. 46, n. 1, 96, nn. 2 e 3, 14, n. 3, e 89 del CIRC, la quale, nell'ambito dell'eliminazione della doppia imposizione fiscale di utili distribuiti, pur rispettando la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE<sup>(1)</sup>, non consente di ottenere il rimborso dell'imposta trattenuta alla fonte alle società azioniste stabilite in un altro Stato membro che si trovano nelle stesse circostanze delle società azioniste stabilite in Portogallo, imponendo a tal fine un periodo minimo di possesso delle quote più lungo e una partecipazione sociale minima più consistente, il che rende più difficile o impossibile l'eliminazione della doppia imposizione fiscale.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 gennaio 2011 — VBV — Vorsorgekasse AG/Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)**

(Causa C-39/11)

(2011/C 130/17)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* VBV -Vorsorgekasse AG

*Convenuta:* Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

**Questioni pregiudiziali**

Se sia compatibile con la libera circolazione dei capitali enunciata negli artt. 63 e segg. TFUE una disposizione che consente ad una cassa di previdenza aziendale di investire il patrimonio conferito in un ente di investimento collettivo soltanto in quote di fondi di investimento autorizzati alla commercializzazione in Austria.

**Impugnazione proposta il 2 febbraio 2011 dalla Deutsche Bahn AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 12 novembre 2010, causa T-404/09, Deutsche Bahn AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

(Causa C-45/11 P)

(2011/C 130/18)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Deutsche Bahn AG (rappresentante: avv. K. Schmidt-Hern)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 12 novembre 2010, causa T-404/09;
- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2009 (procedimento R 379/2009-1);
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) alle spese di entrambi i gradi di giudizio.